



Comune di Casalecchio di Reno  
Via del Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Organo di Revisione Economico-Finanziaria**  
**Collegio dei Revisori**



## **OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020. PIANO ASSUNZIONI ANNI 2018 E 2019**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014;

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- analogamente, l'art. 91 del TUEL dispone che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter";

- l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

Viste le precedenti deliberazioni:

- n. 77 del 27/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Piano assunzioni anni 2017-2018";
- n. 135 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Piano assunzioni 2017-2018";
- n. 40 del 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Piano assunzioni anni 2018-2019";
- n. 57 del 15/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Piano assunzioni anni 2018-2019";

Richiamati:

- l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- gli articoli 89, 5° comma, e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'articolo 86 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull'accesso all'impiego;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale all'articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014, disponendo:

- l'abrogazione, dal 25/06/2014, dell'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e successive modifiche e integrazioni;
- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e 2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'introduzione all'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557-quater, che prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, - il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Visto altresì l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ed in particolare:

- il comma 475, il quale dispone che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1 comma 466 della medesima legge 232/2016;

- il comma 476, il quale dispone che nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento è fatto divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato;

- il comma 470, in base al quale "Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale prevede che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

Rilevato che non si rilevano situazioni di soprannumero, anche temporanee, nella dotazione organica;

Verificato che rispetto alle disposizioni in materia di limiti di spesa del personale introdotte dal citato Decreto Legge n. 90/2014, anche alla luce della deliberazione Corte

dei Conti Sezione delle Autonomie n. 21/2014, l'Ente rispetta detti limiti come risulta dalla situazione sotto rappresentata:

- valore medio del triennio 2011/2013 spesa di personale : € 10.206.659,19;
- spesa di personale preventivo 2017: € 9.313.822,07
- spesa di personale preventivo 2018: € 9.364.631,72;

Rilevato che l'art. 16 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 dispone che è abrogata all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Visto l'art. 22 del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale modifica l' articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli enti locali nel 2017 e nel 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato, che il rapporto dipendenti-popolazione del Comune di Casalecchio è inferiore al rapporto dipendenti-popolazione fissato con decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017;

Accertato

- che il limite del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2018 risulta, alla luce dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, fissato in € 146.562,17, quale valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP, pari al 75% delle cessazioni dal servizio registrate nell' anno 2016;
- che il limite residuo del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relativo all'anno 2017 risulta fissato in € 38.869,76, valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP;

Visto le proposte formulate dai Dirigenti per l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per l'anno corrente;

Ritenuto procedere all' integrazione del piano delle assunzioni per l'anno 2018 prevedendo:

- che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" , cat. D, avvenga, una volta esperita la procedura di cui all'art. 34Bis del D.Lgs. 165/01, mediante utilizzo di graduatoria di concorso dell'Unione o dei Comuni afferenti l'Unione o, in subordine, mediante nuova graduatoria, posto che la procedura di mobilità volontaria ha dato esito negativo;
- che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 "Istruttori amministrativo contabile" , cat. C, possa avvenire mediante l'attivazione di concorso pubblico, qualora la procedura di mobilità volontaria abbia esito negativo;

- l'ampliamento a partire dal 01/09/2018 del rapporto di lavoro a tempo parziale di 4 "Educatori Asilo Nido", cat. C, rispetto ai tre già programmati, e di 1 "Collaboratore Scolastico", cat. B1, nonché l'assunzione di diversi Educatori a tempo determinato e parziale come indicato nell'allegato A"

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2018 con la quale veniva approvata la "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di servizi e attività di polizia locale e la costituzione di un corpo di polizia locale unico tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 54 del 06/06/2018 avente ad oggetto "Attivazione Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno Lavino e indirizzi generali di gestione", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si deliberava tra l'altro:
  - a) di dare avvio, con decorrenza 11.06.2018, al "Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno Lavino" dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa;
  - b) di approvare la dotazione organica del Corpo Unico in Unione;
  - c) di comandare tutto il personale assegnato ai Corpi e Servizi di Polizia locale in forza ai Comuni in Unione a decorrere dal 11.06.2018;

Ricordato che in materia di assunzioni e spesa di personale per l'Unione dei Comuni vengono in rilievo i contenuti della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° febbraio 2007 (indirizzata ad ANCI) – laddove, in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 – il Dipartimento collega le possibilità assunzionali dell'Unione a quelle dei comuni che la costituiscono e, pertanto, si evidenzia che qualora l'Unione intenda assumere personale non già appartenente ai comuni aderenti, tanto la capacità di spesa quanto quella assunzionale devono essere verificate e trovare legittimazione in capo ai comuni aderenti che, quindi, possono "cedere" all'ente sovracomunale i propri spazi, ovviamente, definitivamente defalcandoli da quelli utilizzabili in proprio; posizione condivisa anche dalla magistratura contabile (cfr., da ultimo, deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, n. 313/2015/PAR del 24 settembre 2015);

Ritenuto prevedere la cessione all'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia della capacità assunzionale necessaria all'assunzione di n. 1 agente di Polizia Municipale per un totale di euro 32.219,13, al fine di incrementare la dotazione del Corpo Unico così come previsto nella delibera di Giunta dell'Unione n. 54/18 sopra citata;

Preso atto che l'integrazione e aggiornamento della programmazione proposti sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2018 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., la spesa per personale a tempo determinato risulta entro i limiti di quella sostenuta nell'anno 2009;

Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;

Viste:

- l'attestazione positiva sul rispetto della normativa in materia di pareggio di bilancio del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la documentazione relativa al monitoraggio delle spese di personale, in relazione ai rispettivi limiti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Piano assunzioni per l'anno 2018, come sopra specificato;

Rammentato che l'Ente mantiene comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;


Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi;

esprime, ai sensi dell'art. 19 della L. 28/12/2001 n. 448, e dell'art. 239 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n. 267 parere:

**favorevole**

Casalecchio di Reno, **11 LUG. 2010**

Il Presidente Dott. Massimo Carlomagno



Il Revisore Dott. Gabriele Merzari



Il Revisore Dott. Roberto Bianchi

Assente giustificato